

## REGOLAMENTO (CE) N. 644/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

**che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 10, prima frase e lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 dispone che ciascuno Stato membro è tenuto ad istituire un sistema di identificazione dei bovini caratterizzato da diversi elementi di identificazione e di registrazione. In particolare stabilisce che tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, nonché tutti gli animali di un'azienda della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nati entro la data di adesione, o destinati dopo tale data al commercio intracomunitario, siano identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente (marchi auricolari autorizzati). Il regolamento dispone inoltre che i marchi auricolari rechino lo stesso e unico codice di identificazione (unico codice di identificazione) che consente di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.

(2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 dispone inoltre che gli animali destinati a manifestazioni culturali o sportive (ad eccezione di fiere e esposizioni) possono essere identificati, anziché con un marchio auricolare, mediante un sistema approvato dalla Commissione e che offra garanzie equivalenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive<sup>(2)</sup> stabilisce disposizioni relative ai tori registrati nello schedario genealogico di determinate organizzazioni. Il regolamento si applica tuttavia solo ad alcune razze di tori e ad organizzazioni di alcuni Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 16.

(4) È pertanto opportuno adottare un regolamento distinto per istituire un sistema di identificazione speciale relativo agli animali che, con l'autorizzazione dell'autorità competente, vengono tenuti per fini culturali e storici (gli animali) in stabilimenti riconosciuti a tal fine da detta autorità (gli stabilimenti).

(5) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 il sistema di identificazione speciale può consentire deroghe solo all'apposizione e alla rimozione dei marchi auricolari autorizzati. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000.

(6) In deroga al regolamento (CE) n. 1760/2000 è opportuno disporre che dopo il trasferimento degli animali negli stabilimenti i marchi auricolari autorizzati possano essere tolti senza il permesso dell'autorità competente, anche se sotto il suo controllo, e che non sia necessario apporre i marchi auricolari agli animali nati in tali stabilimenti. In entrambi i casi gli animali devono essere contrassegnati con un mezzo di identificazione specifico. I marchi auricolari autorizzati vanno applicati agli animali che vengono spostati dallo stabilimento oppure devono accompagnare gli animali trasportati direttamente in un altro stabilimento.

(7) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

## Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti un sistema di identificazione speciale relativo ad animali che, con l'autorizzazione dell'autorità competente, vengono tenuti per fini culturali e storici (gli animali) in stabilimenti riconosciuti a tal fine da detta autorità (gli stabilimenti).

## Articolo 2

**Rimozione ed apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000**

1. Il detentore degli animali dispone permanentemente dei due marchi auricolari autorizzati dall'autorità competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 (marchi auricolari autorizzati).